**REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REGOLAMENTO** per la vigilanza sugli alunni | Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni  **PERSONALE DOCENTE** | Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni  **COLLABORATORI SCOLASTICI** |
| La scuola ha l’obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono nei locali di pertinenza dell’istituto e di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche ad un familiare o a un loro delegato. Tale obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:   risulta essere presente al momento dell’evento;  dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.  In ogni caso, i minori, se non riconsegnati ai genitori, vanno lasciati in luogo dove normalmente non sussistano situazioni di pericolo o in condizioni organizzative tali da non porre a repentaglio la loro incolumità.  Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l’orario scolastico.  I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica. | Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante l’ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell’uscita dalla scuola.  Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell’istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l’incolumità degli studenti, facendo attenzione che:  - gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo,  - gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio turno;  - che il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.  L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.  In particolare la sorveglianza va svolta:   * al momento dell’ingresso degli alunni a scuola fino al raggiungimento dell’aula; * durante lo svolgimento di attività didattiche; * durante i cambi turno tra i docenti nelle classi; * nel corso della ricreazione; * al momento dell’uscita degli alunni da scuola; * nel corso di visite guidate/viaggi d’istruzione; * in riguardo agli alunni diversamente abili. | I collaboratori scolastici nell’ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule ( entrata,uscita,intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente,per particolari urgenze e necessità.    Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri.    Il personale collaboratore scolastico, garantisce e assicura l’ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l’accesso ad estranei.  Inoltre **dovrà prestare attenzione affinché venga rispettato :**  **- il divieto di fumo sia nei locali scolastici, sia nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola**  **- il divieto di far entrare animali nell’edificio scolastico e nei cortili di competenza delle scuole.**  I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti  Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. |
| **Art. 1 Entrata degli alunni**  L’ingresso e l’uscita dagli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede. Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all’inizio di ciascun anno scolastico. In particolare:   * I cancelli esterni vengono aperti a partire dalle ore 8.25 per la scuole Primarie, 7.50 per le Scuole dell’Infanzia e per la scuola Secondaria di primo grado, per consentire l’ingresso dei genitori, alunni e insegnanti. I cancelli e le porte sono richiusi dieci minuti dopo l’inizio delle lezioni (alle ore 9 solo perle Scuole dell’Infanzia) e devono rimanere chiusi per l’intero orario scolastico. * L’ingresso nell’area di pertinenza della scuola, per alunni e genitori, è possibile solo cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e non è consentito l’accesso all’interno della zona di competenza della scuola in ore diverse da quelle dell’orario scolastico, fatta eccezione per l’ingresso degli alunni frequentanti il pre-scuola(per le scuole dove viene fornito tale servizio) * Per quanto concerne l’uscita al termine delle lezioni, si stabilisce che i cancelli dovranno essere aperti cinque minuti prima il termine delle lezioni,a seconda del tempo scuola in vigore in ogni singolo plesso. * In caso di tempo particolarmente inclemente, è permesso agli alunni accedere in anticipo nell’androne della scuola dove rimarranno sotto la sorveglianza del personale collaboratore scolastico. * Al suono della prima campanella gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula.   In caso di sciopero o di assemblea sindacale verranno comunque accolti a scuola tutti i minori non accompagnati dai genitori. La vigilanza è affidata agli insegnanti, in collaborazione con i collaboratori scolastici presenti a scuola. | Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. (art. 29 comma 5 CCNL 29/11/2007)  I docenti della prima ora sono tenuti a:   * Fare subito l’appello e prendere nota sul registro degli assenti, segnare eventuali ritardi in ingresso, annotando il nome dello studente e l’ora di precisa di entrata in ritardo; * In caso di entrata in ritardo (oltre 10 minuti ) il genitore o la persona espressamente delegata ad accompagnare l’alunno dovrà giustificare per iscritto l’entrata posticipata. * Il ritardo abituale (oltre 5 volte in un mese) comporta, per i genitori dell’alunno, l’invio di una nota da parte del D.S. | Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal  Direttore SGA, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:   * l’apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal Direttore SGA ogni plesso/sede; * la sorveglianza degli spazi esterni dell’edificio e delle porte di accesso durante l’entrata degli alunni.;   la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori (anche con trasporto scolastico) e/o comunque presenti nell’edificio;   * la chiusura  dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l’inizio delle lezioni; * l’accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe; * la sorveglianza delle porte di accesso, degli atrii e dei corridoi per impedire l’accesso agli estranei. |
| **Art. 2 Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche.**  La vigilanza degli alunni durante **le attività didattiche, l’intervallo , la mensa e la ricreazione dopo-mensa** spetta rigorosamente ai docenti in servizio, coadiuvati dai collaboratori scolastici, qualora l'insegnante debba allontanarsi per motivi urgenti.  In occasione dello svolgimento dell’attività sportiva la responsabilità del docente è esclusa nelle seguenti fattispecie:  il docente è nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell’evento dannoso;  il gioco non è di per sé pericoloso;  non sono state violate le regole del gioco;  la palestra o l’ambiente nel quale si svolge l’attività è in sicurezza; | Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.  Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dei minori e adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.  I docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare che:   * gli studenti tengano un comportamento consono. Qualora si verifichino da parte degli alunni comportamenti scorretti ripetuti e/o particolarmente gravi, gli insegnanti convocheranno i genitori per concordare eventuali provvedimenti disciplinari. Nel caso in cui i comportamenti assumano carattere di estrema gravità, gli insegnanti o il D.S. potranno procedere alla sospensioni dalle lezioni. * le aule, siano lasciate in ordine e pulite; * le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale; * i telefoni cellulari restino in stato di “silenzioso” durante le lezioni; * **sia rispettato il divieto d’uso di cellulari o altri dispositivi con connessione ad internet da parte degli alunni**   Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – di norma un alunno alla volta – per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l’attenzione del collaboratore scolastico in servizio.  A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal Responsabile per la protezione sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per tutti.  E’ fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall’aula e lasciare incustodita la classe durante l’ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l’obbligo, prima di allontanarsi  dall’aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio di vigilare momentaneamente sugli alunni.  I docenti sono, altresì, invitati a segnalare alla Presidenza e al Direttore SGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza. | I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:   * per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza,nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall’insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall’aula; * la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, intervallo e mensa, qualora l’insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti. |
| **Art. 3 La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi.**  In caso di ritardo o di assenza dei docenti o i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all’ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi . Gli alunni devono rimanere nell’aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. | l docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato un collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza.  In caso di presenza in classe dell’insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l’immediata presenza in classe. | I collaboratori scolastici in servizio sono tenuti a:   * favorire il cambio degli insegnanti nelle classi; * vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all’ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti. |
| **Art. 4  La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa.**  L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza anzi l’obbligo, durante questa attività si accentua, a ragione della maggiore pericolosità. | Durante l’intervallo-ricreazione la vigilanza è effettuata dai docenti in servizio sulla classe.  In particolare i docenti sono tenuti a:   * sorvegliare durante l’intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile; * far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto è possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi in movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti; * regolare un accesso ordinato ai servizi; * controllare che gli alunni non si allontanino dall’istituto.   Durante l’intervallo e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco degli alunni. Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso  di responsabilità e consapevolezza.  In particolare, è vietato l’uso della palla per giochi organizzati in cortile.  Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche di comportamento, in modo da lasciare i locali funzionali ad accogliere gli alunni del secondo turno | Durante l’intervallo collaboratori scolastici di turno:   * collaborano con gli insegnanti nella vigilanza; * sorvegliano, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose; * non lasciano il proprio piano di sevizio se non per situazioni di estrema urgenza. * analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica. |
| **Art. 5 La vigilanza sugli alunni durante la (eventuale ) permanenza nel cortile / nelle aree esterne di pertinenza della scuola**  **Art. 6 La vigilanza degli alunni diversamente abili o con problematiche comportamentali**  La vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave ,o con problematiche comportamentali particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’assistente polivalente assegnato dal Comune o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. | La permanenza degli alunni nel cortile/area esterna della scuola per attività ludico-ricreative deve essere organizzata in modo da garantire una costante vigilanza da parte del personale docente e, all'occorrenza, ove possibile del personale collaboratore scolastico.  Devono essere previste postazioni di presidio dei docenti, da cui monitorare le varie zone del cortile/area esterna.  L'obbligo di sorveglianza degli insegnanti, in tali occasioni, non è limitato ai bambini della propria classe, ma a quelli vicini alla propria posizione, sulla base dell'organizzazione che viene data al servizio di vigilanza.  Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o dell’assistente polivalente assegnato dal Comune,deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitanti ad autoregolamentarsi. | I collaboratori scolastici, quando richiesto e purchè non impegnati in operazioni di esclusiva competenza, possono coadiuvare i docenti nella vigilanza degli alunni. Vi devono provvedere in occasione di momentanea e giustificata assenza dell'insegnante.  I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l’assistenza agli alunni portatori di handicap con particolare riguardo a quelli portatori di handicap psichico grave,particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi. |
| **Art. 7 Uscita degli alunni da scuola**  All’uscita da scuola al termine delle lezioni o durante l’orario scolastico per validi motivi personali, gli alunni dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto di sua fiducia maggiorenne.  In caso di uscita anticipata, il genitore dell’alunno è tenuto a farne richiesta scritta sul diario ed a compilare, al momento del ritiro dell’alunno, l’apposito modulo reperibile presso la postazione dei collaboratori scolastici.  I famigliari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità. I  genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all’uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.  Per gli alunni di classe quarta e quinta della scuola primaria è prevista la possibilità di valutare, di comune accordo con la famiglia, l’opportunità che lo scolaro raggiunga autonomamente la propria abitazione, tenuto conto del livello di autonomia raggiunta e delle caratteristiche di sicurezza del percorso. Tale opportunità va comunicata su modulo fornito dalla segreteria e deve essere adeguatamente sostenuta dalla valutazione del grado di autonomia del minore e delle condizioni di contesto, affinché gli alunni possano rientrare a casa da soli se l’abitazione è vicina alla scuola e non sono previsti attraversamenti di strade con traffico costante.  La famiglia dovrà fornire tempestivamente le indicazioni necessarie perché l’insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini.  I genitori e/o i loro delegati, in attesa dell’uscita degli alunni, non devono assembrarsi davanti alla porta o al cancello, per non ostacolare il passaggio, ma disporsi in modo ordinato e non occupare zone interdette | Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti:   * ad accompagnare gli alunni in prossimità dell’uscita e a consegnarli ai genitori stessi o ad un loro delegato maggiorenne. * In caso di ritardo, protratto oltre i 5 minuti, fatto eccezionale e non abituale, di un genitore che non sia presente per riaccogliere il proprio figlio all’uscita, il genitore dovrà avvertire telefonicamente la scuola; * In assenza del genitore all’uscita, il docente provvede a contattare la famiglia e vigila l’alunno in attesa del genitore o suo delegato; * Dopo 20 minuti, accertato che i genitori non si sono presentati, provvederà ad avvisare la Polizia Municipale o la Forza Pubblica; * Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa la Direzione al fine di contattare la famiglia |  |
| **Art. 8 La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche**  La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. I viaggi d’istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche sono assimilate a tutti gli effetti alle attività didattiche. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico , provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto. I genitori restano responsabili del comportamento del figlio anche in viaggio di istruzione, soprattutto nelle situazioni (ad esempio di riposo notturno) ove va dato rilievo all’autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando).  Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici a alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori.  In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere vincolante del consiglio di classe. | La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del D.S. e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.  I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.  Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a regole semplici di educazione stradale. | I collaboratori scolastici, quando richiesto  e purché non impegnati in operazioni di esclusiva competenza,coadiuvano - secondo le specifiche istruzioni impartite - i docenti nella vigilanza delle scolaresche , durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell’istituto scolastico e delle sue pertinenze. |